

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime. (1886)	553
PRESIDENTE	553, 556, 557
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	554, 556, 557
CESSI	554, 555, 556, 557
GARLATO	554, 557
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	554, 557
PERLINGIERI	557

La seduta comincia alle 9,45.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime. (1886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta era stata chiusa la discussione generale. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle Sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Le Sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia istituito con l'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 1 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943 ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti: il primo, dell'onorevole Polano, propone la soppressione del secondo comma; il secondo, pure dell'onorevole Polano, propone di sostituire il terzo comma col seguente: « Il servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934 e ai regi decreti 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943 viene costituito in ente autonomo « Escavazioni porti marittimi », rimanendo immutate l'autonomia, la competenza e l'organizzazione degli uffici periferici del Servizio escavazione nei riguardi

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime istituito con la presente legge ».

Il terzo emendamento, infine, è stato presentato dall'onorevole Cessi e propone di sopprimere, nel secondo comma, la parola « Venezia » aggiungendo le parole: « Nulla è innovato per quanto concerne la sezione autonoma del Genio civile di Venezia ».

GUARIENTO, *Relatore*. Questa legge non sopprime il servizio escavazione dei porti, ma semplicemente lo trasferisce dalle quattro sezioni autonome attuali agli otto uffici speciali del Genio civile per le costruzioni marittime. Orbene, mantenere a fianco di questi otto uffici anche la sezione autonoma equivarrebbe a costituire un dualismo di organi e una confusione di competenze assolutamente dannosi. Di conseguenza, non credo sia il caso di accettare l'emendamento Polano tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

Con il suo secondo emendamento, l'onorevole Polano propone che sia costituito un ente autonomo per l'escavazione dei porti. Di enti speciali ve ne sono già tanti che non credo sia il caso di crearne un altro, tanto più che si tratterebbe di un ente autonomo senza una consistenza economica in quanto nella sua attività avrebbe soltanto una parte passiva e non una parte attiva. Inoltre, costituendo l'ente autonomo voluto, il Ministero dei lavori pubblici verrebbe a perdere quel controllo preventivo sulle spese per l'escavazione dei porti che è evidentemente necessario. Di conseguenza anche il secondo emendamento Polano non è, secondo me, accettabile.

L'emendamento Cessi, invece, realizza un voto espresso anche nella relazione al disegno di legge. Effettivamente, la competenza sia per l'escavazione dei porti che per le opere marittime dovrebbe essere lasciata al Magistrato alle acque. Tuttavia, l'emendamento Cessi a questo articolo credo sia superfluo, in quanto lo scopo di esso si ottiene con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, proposto dallo stesso deputato col quale si soddisfa in pieno l'esigenza da lui espressa.

CESSI. Non credo che il mio emendamento sia del tutto superfluo; semmai esso risponde ad uno scrupolo forse eccessivo: ma quando si fa una legge è meglio non lasciare adito ad equivoci. Io temo che, mantenendo il secondo comma del testo governativo, si possa dare luogo ad una possibilità di duplicazione dei servizi, sottraendone una parte alla competenza del Magistrato alle acque e incrinando tutto il sistema fino ad ora vi-

gente, con notevolissimo danno. Evidentemente il mio è uno scrupolo: se il Ministro può garantirmi che l'inconveniente che io temo (cioè la sottrazione di una parte delle competenze al Magistrato alle acque) non avverrà e chiarirà la legge in tale senso in sede di processo verbale, io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento.

Faccio, tuttavia, notare che il mio emendamento non fa che confermare la situazione in atto, dal momento che solo con una semplice circolare, e non con una disposizione legislativa il fascismo aveva sottratto questa competenza al Magistrato alle acque.

GARLATO. Io penso che la preoccupazione dell'onorevole Cessi verrebbe ad essere eliminata, modificando il suo emendamento all'articolo 2 nel senso di stabilire espressamente che per il compartimento di Venezia, sia le opere marittime che l'escavazione dei porti siano deferite alla competenza del Magistrato alle acque.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con le osservazioni del relatore. Esse hanno pieno valore anche alla luce della nuova organizzazione del Ministero dei lavori pubblici che stiamo attuando. Tale nuova organizzazione cercherà, soprattutto, di stabilire e delimitare esattamente le competenze dei vari organi in modo che non avvenga quello che è avvenuto fino ad oggi: che, per esempio, gli uffici del Genio civile, oberati di lavoro, siano costretti a trascurare il settore marittimo la cui importanza per l'economia del nostro paese è notevolissima.

Per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Cessi sulla riduzione della competenza del Magistrato alle acque, leggo alla Commissione, per chiarire meglio la questione, il seguente pro-memoria della direzione generale per le opere marittime:

« Circa l'opportunità sostenuta sia dal relatore, sia dagli onorevoli Cessi, Garlato e Invernizzi, di lasciare al Magistrato alle acque la trattazione delle opere marittime per tutto il litorale compreso fra il Po e il confine jugoslavo, si fa presente come sia del tutto inesatto quanto ha affermato il relatore: che cioè la competenza in materia di opere marittime sia stata attribuita al Magistrato alle acque sin dalla sua istituzione con la legge 5 maggio 1907, n. 257, e rappresenti perciò un compito tradizionale di quell'istituto. Infatti questa legge, all'articolo 14 lettera i), assegna alla competenza del Magistrato solo le opere marittime di prima categoria, e cioè soltanto quelle indicate nel regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

concernenti la conservazione delle dighe di difesa della laguna e il mantenimento dei canali di navigazione di interesse generale. Poiché pertanto le opere portuali interessanti il traffico marittimo — che rappresentano, si può dire, quasi la totalità delle opere marittime — non erano, come non sono, comprese nella prima categoria, ne consegue che la detta legge non attribui affatto al Magistrato la competenza in materia di queste ultime opere, e perciò neanche quella relativa allo stesso porto commerciale di Venezia e porti minori.

Del resto una chiara e precisa conferma di ciò è nella stessa legge del 1907, articolo 14, lettera i), che riserva espressamente al Ministero dei lavori pubblici (escludendone perciò in modo assoluto il Magistrato) le attribuzioni assegnategli col testo unico delle norme relative alle opere marittime del 2 aprile 1885, n. 3095. L'estensione della competenza del Magistrato a tutte le opere marittime del Veneto ebbe luogo invece solo molti anni dopo in forza del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, che attribui ad esso la trattazione delle opere marittime di seconda categoria, concernenti appunto i porti commerciali. Ma, al riguardo, si deve porre in evidenza che questa estensione ebbe luogo già nel clima dei nuovi criteri adottati dal fascismo; il quale preordinava la ripartizione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici in direzioni generali territoriali, anziché per materia, e il decentramento nei provveditorati meridionali che ebbero poi attuazione. Pertanto, la trattazione delle opere marittime non è affatto nella tradizione del Magistrato; e, di conseguenza, l'attribuzione di essa all'amministrazione centrale non costituisce affatto una « menomazione delle facoltà e dell'autonomia » del Magistrato, considerato nella sua tradizionale storica funzione di organo preposto alla trattazione delle opere idrauliche del Veneto.

A parte tale precisazione, sembra che le critiche mosse in seno alla Commissione parlamentare e miranti allo scopo di mantenere al Magistrato la competenza della materia marittima muovano da un concetto non esatto circa i compiti assegnati dalla legge allo Stato in materia di opere marittime. Lo Stato, infatti, non è chiamato dalle disposizioni in vigore concernenti opere marittime a regolare il regime delle spiagge, ma soltanto a costruire e mantenere opere portuali, nonché opere di difesa dalle mareggiate, ma in quest'ultimo caso solo se si tratti di difendere nuclei abitati.

In un solo caso le leggi in vigore contemplano la cura del regime della spiaggia, affidandola allo Stato, ed è il caso della laguna veneta. Ma il compito di regolare il regime della laguna veneta è e rimarrà affidato appunto alla competenza del Magistrato alle acque, né il disegno di legge in discussione ha inteso di sottrarre ad essa tale compito. Ad ogni modo, allo scopo di fugare ogni dubbio in proposito, è stato predisposto un emendamento, già accettato dal relatore, e consistente nella aggiunta all'articolo 2 di un secondo comma col quale si dichiara espressamente che la polizia lagunare (termine col quale si indicano tutti i poteri e le facoltà inerenti alla buona regolazione della laguna) rimane affidata al Magistrato alle acque. In forza di tale competenza il Magistrato ha la possibilità di intervenire in tutti i casi in cui debbano eseguirsi opere (e perciò anche quelle ai fini dei traffici marittimi) nella laguna, allo scopo di impedire che rechino pregiudizio al regime di essa.

Sembra evidente, perciò, che le critiche mosse al disegno di legge, ed in base alle quali viene proposto il mantenimento della competenza del Magistrato alle acque in materia marittima, non hanno fondamento. Non si vede, del resto, come sarebbe possibile unificare la materia marittima ai fini di una organica trattazione e di una visione nazionale dei problemi di essa, escludendone un settore di tanta importanza qual'è quello dal Po alla Venezia Giulia. Restringere la valutazione dei relativi problemi nei limiti di una visione locale e localistica di essi potrebbe in definitiva nuocere ai medesimi interessi che si vogliono difendere; e, d'altra parte, sono proprio questi interessi che bisogna tener presenti, adattando alle esigenze di essi gli organismi statali che debbono curarne la trattazione.

Spero che, in seguito a queste precisazioni, le preoccupazioni dell'onorevole Cessi siano venute meno.

CESSI. — In questa esposizione, implicitamente, si viene ad affermare quello che ho detto io, perché proprio nel 1923 sono stati affidati al Magistrato alle acque tutti i servizi, per avere una funzione completamente unitaria.

Come è possibile ammettere che il porto di Venezia abbia un regime di regolamentazione ed il Canal Grande, che è strettamente collegato con il porto di Venezia e che confluisce nel porto stesso, abbia un regime diverso? L'ufficio speciale presso il Magistrato alle acque fu creato appunto per avere una continuità di attività.

SETTIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

L'onorevole Ministro ha fatto riferimento alla polizia lagunare. La questione, a mio avviso, si restringe troppo. Noi dobbiamo tener presenti esigenze, che si sono manifestate anche di recente. Infatti, il crollo di tutto l'argine di Chioggia ha provocato l'invasione della laguna da parte del mare. Lei sa, onorevole ministro, che le acque del Po tendono a sboccare verso porto Caleri. Come facciamo noi a disgiungere l'opera di porto Caleri da tutto il sistema in atto?

Io mi preoccupo che non avvenga quello che succedeva in passato, quando l'idrografia veneta veniva regolata per settori dai Magistrati e da uffici separati, fra i quali sorsero diversi conflitti. Io temo che possa accadere un'altra divisione del regime idrografico.

Noi non possiamo fare distinzione tra la parte lagunare e la parte delle spiagge, che costituisce un tutto organico inscindibile, che non può essere regolamentato in due modi diversi.

Per questi motivi, insisto nel mio emendamento.

GUARIENTO, *Relatore*. Io sono convinto che se approviamo l'emendamento Cessi, integrato con l'emendamento Garlato, le aspirazioni dei veneti potranno essere soddisfatte.

CESSI. Se vi sono le assicurazioni da me richieste, posso rinunciare all'emendamento all'articolo 1, ma non a quello all'articolo 2.

PRESIDENTE. All'articolo 2, con l'aggiunta dell'onorevole Garlato, viene maggiormente precisato il suo concetto, onorevole Cessi. Perciò, il suo emendamento all'articolo 1 potrebbe essere ritirato, perché mi sembra superfluo. Con queste precisazioni, lei lo ritira?

CESSI. Non insisto, allora, sull'emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, sul quale non vi sono emendamenti:

« Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle Sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici ».

(È approvato).

L'onorevole Polano propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento di tale comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo:

« Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943 »
(È approvato).

Evidentemente, in seguito alla reiezione del suo primo emendamento, s'intende decaduto anche il secondo emendamento dell'onorevole Polano.

Passiamo all'articolo 2:

« A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ».

A questo articolo l'onorevole Cessi propone il seguente emendamento aggiuntivo: « fatta eccezione per il compartimento di Venezia, le cui funzioni sono deferite alla competenza del Magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1909, a norma delle vigenti disposizioni ».

All'emendamento Cessi l'onorevole Garlato propone di aggiungere dopo le parole: « le cui funzioni », le seguenti: « sia per quanto riguarda le opere marittime, sia per quanto riguarda l'escavazione dei porti ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'escavazione dei porti, perché volere spezzare una organizzazione unitaria che ha dato degli eccellenti risultati anche nel ripristino dei fondi del porto di Venezia?

Non capisco la ragione per cui si voglia complicare la questione: questi due uffici non lavoreranno separatamente, ma si avrà una specializzazione di persone che, dovendosi esclusivamente occupare dello stesso argomento, saranno nelle condizioni migliori di assolvere ai compiti ai quali sono chiamati.

Con questi emendamenti si viene a creare una questione di competenza per il Magistrato alle acque. Io sono del parere che i funzionari e gli impiegati del Magistrato alle acque siano inamovibili, mentre per i dipendenti degli uffici speciali del Genio civile per le opere marittime non si deve mantenere questa inamovibilità, in quanto si tratta di un servizio generale che lo Stato predispone e organizza per tutti i porti d'Italia. Quindi, mi sembra che si diminuisca l'efficienza del Magistrato alle acque, piuttosto che rafforzarla.

GUARIENTO, *Relatore*. Gli uffici speciali del Genio civile del compartimento ma-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

rittimo di Venezia che avranno anche la competenza della escavazione dei porti, dovrebbero essere parte integrante del Magistrato alle acque.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Questi uffici dovrebbero essere alle dipendenze del Magistrato alle acque, ma non divenirne parte integrante; altrimenti ciò porterebbe all'inconveniente al quale ho accennato.

PERLINGIERI. In definitiva vi sono due tesi. Quella del Ministro che tende a tenere distinti i due uffici, coordinandoli fra loro e quella dell'onorevole Cessi che vorrebbe assorbire tutto nella competenza del Magistrato alle acque. Evidentemente non si può parlare di dipendenza. Si tratta di un problema di coordinamento fra due organi che devono rimanere distinti fra loro, ma che devono lavorare di conserva.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi è di più. Siccome il Magistrato alle acque è anche il Provveditore alle opere pubbliche, il coordinamento vi è in pieno e non vi è dubbio che questi servizi lavorino in piena armonia.

Io lascerei l'articolo 2 nel testo governativo. Secondo me, l'emendamento Cessi non modifica niente.

GUARIENTO, *Relatore*. In base all'articolo 3 anche l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia dipenderà direttamente dal Ministero dei lavori pubblici. Io vorrei che l'ufficio del Magistrato alle acque fosse sottratto all'ispettorato centrale del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo, intanto, in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge:

« A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Onorevole Cessi, insiste nel suo emendamento ?

CESSI. Insisto.

GARLATO. Io penso che si potrebbe rinviare la discussione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il rinvio è opportuno anche per potere esaminare se sia conveniente che, per quanto riguarda il compartimento di Venezia tutta la materia passi alla competenza del Magistrato alle acque anche agli effetti finanziari. È, questo, un aspetto che va esaminato con cura in quanto potrebbe accadere che, posti i finanziamenti nel bilancio generale del Magistrato alle acque, il porto di Venezia venisse a trovarsi senza mezzi per provvedere alle proprie necessità. È un campanello d'allarme che io suono. La Commissione farà bene a tenerne il debito conto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.